

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 1 dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell' art. 1 dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Appendice F.I.G.C. alle Norme sportive antidoping

Art. 1

Commissione Federale Antidoping e Tutela della Salute

1. È istituita con sede in Roma la Commissione Federale Antidoping e Tutela della Salute, ai sensi dell'art. 11.5 del Regolamento dell'attività antidoping.
2. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui al successivo comma 3, si avvale di una Segreteria, messa a disposizione dalla Federazione.
3. La Commissione - nel rispetto delle direttive del C.O.N.I.-NADO e ferma restando l'attività di supporto nell'ambito delle procedure inerenti al gruppo di monitoraggio dei Calciatori (RTP), alle informazioni sulla reperibilità (whereabouts) ed alle esenzioni a fini terapeutici (TUEs) - ha il compito di:
 - a. elaborare, al fine di studio e proposta, progetti e piani di controlli antidoping in competizione e fuori competizione;
 - b. mantenere, secondo le direttive del Presidente Federale o del Vice- Presidente Federale delegato, rapporti e contatti operativi, nella materia dell'antidoping e al fine dei controlli, con gli organismi ufficiali preposti;
 - c. provvedere alla predisposizione e segretazione delle buste contenenti le sequenze numeriche e delle buste destinate al sorteggio, per i controlli in competizione con modalità random tra i Calciatori;
 - d. svolgere tutte le attività intestate ai Rappresentanti federali dal Regolamento così come integrate dal successivo art. 2 della presente Appendice, ovvero coordinare e controllare le attività svolte da questi ultimi, procedendo anche alla loro designazione per singole gare;
 - e. informare anche documentalmente il C.O.N.I.-NADO dell'attività svolta ed i competenti Organi di fatti integranti violazioni delle norme del Regolamento o della presente Appendice;
 - f. svolgere ogni altra funzione nella materia demandata dal Presidente Federale o dal Vice-Presidente delegato.
4. La Commissione è composta da un Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti. Almeno uno dei componenti deve avere la qualità di Medico tesserato per la FMSI.
5. La Commissione è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, sentiti i Vice-Presidenti Federali. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.
6. ABROGATO
7. ABROGATO
8. I componenti della Commissione, i Rappresentanti federali e i componenti la Segreteria sono tenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all'attività antidoping.
9. I componenti la Commissione, i Rappresentanti federali e i componenti la Segreteria non possono avere cariche né incarichi dalle Società Sportive affiliate alla Federazione, né possono avere incarichi di assistenza professionale continuativa ovvero di assistenza o simile attività in materia di doping con tesserati per la Federazione.

10. La violazione del divieto previsto dal comma 9 comporta la decadenza immediata dalla carica o dall'incarico rivestito.

11. Il provvedimento di nomina della Commissione viene trasmesso al CONI-NADO per l'approvazione.